

INPS - Messaggio 27 settembre 2011, n. 18392

Legge 14 settembre 2011 n° 148 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio - Trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.

Il art. 19 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, innovando in modo rilevante la disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e - per il solo personale di grado dirigenziale - anche le modalità di calcolo per la determinazione della misura del trattamento.

Sono state, altresì, apportate modifiche alla disciplina dei trattenimenti in servizio oltre il 65° anno di età di cui all'art. 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 503.

Si illustrano le principali novità normative in materia.

1. Modalità di liquidazione dei trattamenti di fine servizio (art. 1, commi 22 e 23 D.L. n° 138/2011)

Resta ferma l'applicazione della precedente disciplina per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (requisito anagrafico e contributivo) anteriormente al 13 agosto 2011.

Per effetto della modifica apportata all'D.L. n°138/2011- la corresponsione del trattamento di fine servizio sarà effettuata decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, decorsi sei mesi dalla cessazione.

Nulla è mutato per quanto riguarda i casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e ipotesi assimilate e nei casi di cessazione per decesso del dipendente: in tali fattispecie si continuerà a corrispondere i trattamenti di fine servizio nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le Direzioni regionali, pertanto, prima di procedere alla liquidazione del trattamento, saranno tenute ad acquisire idonea certificazione attestante la data di maturazione dei requisiti pensionistici.

Nel nuovo regime, la liquidazione del trattamento di fine servizio seguirà, quindi, la seguente tempistica:

1. cessazione dal servizio per decesso, inabilità e ipotesi assimilate (es. inidoneità e fine periodo massimo di malattia): alla liquidazione del trattamento si provvederà entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
2. cessazioni a qualunque titolo - ad esclusione delle ipotesi di cui al punto 1) - per il personale che matura i requisiti pensionistici dal 13 agosto 2011, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio si provvederà:

a) decorsi ventiquattro mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro (fattispecie modificate dall'art. 1, comma 22, D.L. n° 138/2011): la corresponsione dovrà avvenire entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi;

b) decorsi sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro (fattispecie modificate dall'art. 1, comma 22, D.L. n° 138/2011) nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio: la corresponsione dovrà avvenire entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi;

3. cessazioni a qualunque titolo per il personale che matura i requisiti pensionistici anteriormente al 13 agosto 2011: si conferma che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio si provvederà nei termini previsti dalla precedente disciplina fissata dalla legge n°140 del 28 maggio 1997.

2. Raccordo con le disposizioni di cui all'articolo 12 - commi 7 e 8 - Legge 30 luglio 2010, n° 122.

Come noto, il comma 7 dell'art. 12 della legge n° 122/2010 ha disposto che il riconoscimento delle indennità comunque denominate, corrisposte una-tantum in seguito alla cessazione dal servizio, è effettuato:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Il comma 8 precisa, poi, che il riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale avverrà, rispettivamente, dopo dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Pertanto le nuove disposizioni avranno effetto sulla corresponsione della prima quota del trattamento (la seconda e terza quota saranno liquidate decorsi dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento della prima).

Anche per tali ipotesi, alla corresponsione agli aventi diritto si provvederà entro i successivi tre mesi dalle scadenze fissate, decorse le quali sono dovuti gli interessi legali.

3. Recupero del residuo valore capitale del piccolo prestito

In merito al recupero del residuo valore capitale del piccolo prestito contratto dai dipendenti con l'Istituto, si confermano le disposizioni già date con MSG n° 28256 del 10\11\2010, pertanto, il recupero dello stesso verrà effettuato con la liquidazione della prima quota del trattamento di fine servizio.

Qualora non fosse possibile il recupero in unica soluzione o nei casi di richiesta di frazionamento, si procederà a trattenere il debito residuo dalle quote successive con applicazione del tasso annuo di interesse previsto nel piano di ammortamento del piccolo prestito.

Personale di grado dirigenziale (art. 1 comma 32 D.L. n° 138/2011)

La nuova formulazione dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n° 165/2001, prevede che - qualora l'incarico dirigenziale sia conferito per un periodo inferiore a tre anni in quanto coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo - ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

Le innovazioni si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 13 agosto 2011 nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

4. Trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (art. 1 comma 17 D.L. n° 138/2011)

La modifica apportata prevede che in luogo dell'istanza di permanenza in servizio, il dipendente è tenuto ad esprimere una mera "disponibilità" alla permanenza, a seguito della quale permane la facoltà dell'amministrazione di trattenere in servizio il dipendente. Le nuove istanze andranno formulate in linea con tali disposizioni (file allegato).

Per il resto si confermano le istruzioni già impartite con i MSG n°27153 del 4 dicembre 2008, n°17786 del 5 luglio 2010 e n° 32965 del 30 dicembre 2010.

Le strutture in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle nuove disposizioni.

Il contenuto del presente messaggio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale, compreso il personale assente, con le consuete modalità.

Allegato

Disponibilità al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 503/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Il /La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

matr. n. _____ in servizio presso la Sede _____ con la presente “esprime la propria disponibilità” al trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età.

SCHEMA DI RELAZIONE

DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Data di Nascita: _____ Luogo: _____

Indirizzo: _____ Città: _____

Qualifica funzionale di appartenenza: _____

Anzianità contributiva maturata: _____

Attuale Sede di servizio: _____

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE:

SPECIFICA E PARTICOLARE PROFESSIONALITA' RIVESTITA:

INCARICHI RICOPERTI NELL'ULTIMO TRIENNIO:

PARERE DEL DIRETTORE REGIONALE/COORDINATORE CENTRALE IN MERITO ALLA
DISPONIBILITA' ESPRESSA DAL DIPENDENTE AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:

DISPONIBILITA' ESPRESSA ALLA RIALLOCAZIONE IN ALTRE STRUTTURE:

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122;